



Istituto Comprensivo Statale
“Genova - Quarto”

Presidenza e segreteria: via C.A. Vecchi 11 - 16148 Genova
☎ 010394763 - ☎ 0103748642 - email: geic859005@istruzione.it
GEIC859005 - c.f.: 95160160107

Consiglio di Istituto

4. Deliberazione in merito al vigente regolamento sul pasto domestico

=====

Delibera n. 1920.1

Verbale n. 1920.3 del 18 settembre 2019

Ordine del giorno - Punto 4

Deliberazione in merito al vigente regolamento sul pasto domestico

- VISTO il D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
- VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia nelle istituzioni scolastiche) s.m.i.;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
- PRESO ATTO del contenuto della Sentenza n. 20504-19 della Corte Suprema di Cassazione Sezioni civili unite (nel seguito, Sentenza), già pubblicata sul sito istituzionale dell'I.C. Quarto in data 27 agosto 2019, dei fatti di causa e delle ragioni della decisione, in particolare del decisivo passaggio conclusivo che espressamente statuisce il principio secondo cui “...un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile ...”;
- PRESO ATTO CHE:
 - la Sentenza, nel negare l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato, ha ricondotto il medesimo all'espressione di un interesse legittimo, il cui accoglimento da parte della Scuola, nell'ambito delle prerogative connesse all'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, deve necessariamente essere temperato e bilanciato con tutti gli interessi pubblici della comunità di riferimento;
 - la Sentenza ritiene che la vigilanza degli alunni che pranzano con il pasto domestico non possa essere affidata ai medesimi docenti cui è affidato il compito di sorvegliare la classe in mensa, dato per certo che “... il livello di attenzione dovuto dagli insegnanti verso gli alunni che usufruiscono della mensa (ove il cibo è controllato e calibrato secondo le esigenze individuali di salute, religiose ecc.) è diverso da quello che sarebbe richiesto in presenza di alunni ammessi al pasto domestico, anche per la possibilità di scambio di alimenti tra gli alunni ...”;
 - la Sentenza osserva che le Istituzioni scolastiche “... nell'ambito dell'autonomia organizzativa oltre che didattica che è loro conferita dalla legge [...], possono istituire il servizio mensa [...] in favore degli alunni che hanno optato per il «tempo pieno» e «prolungato» e, quindi, accettato l'offerta formativa comprendente la mensa” e che “... le famiglie in tal modo [scegliendo il tempo pieno] hanno esercitato una libertà di scelta educativa [...] dalla quale scaturisce il loro diritto di partecipazione al procedimento amministrativo per influire sulle modalità di gestione del servizio pubblico di mensa (ai fini dell'individuazione dell'impresa che lo gestisce e dei cibi offerti), ma non il diritto sostanziale di performarlo secondo le proprie esigenze individuali ...”;
 - la Sentenza prevede che non si possa trascurare “... l'esigenza che l'istituzione scolastica sia messa in condizione di controllare le fonti generatrici della responsabilità, contrattuale o da contatto sociale, cui è essa esposta per i danni subiti dagli alunni (Cass. 28 aprile 2017, n. 10516) ...” e che non è chiaro, al momento ed in attesa di chiarimenti, come questo possa essere perseguito, se non migliorando ed intensificando la sorveglianza su chi consuma il pasto domestico per evitare scambi di cibo;
- CONCORDI con la Sentenza sul fatto che “... l'istituzione scolastica non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni [e delle famiglie], né il rapporto con l'utenza è connotato in termini meramente negoziali, ma piuttosto è un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali ... devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità ...”;

- CONSIDERATO che con delibera n. 1718.9 del 18 dicembre 2017 il Consiglio di Istituto aveva approvato il Regolamento per il consumo del pasto domestico e che con successiva delibera n. 1819.6 dell'11 ottobre 2018 lo aveva modificato, cogliendo alcuni ragionevoli suggerimenti pervenuti al Dirigente scolastico;
- RITENUTO che le sopravvenute modifiche giurisprudenziali abbiano fatto venir meno le premesse su cui il suddetto regolamento era fondato, prima fra tutte la presunzione che il consumo del pasto da casa nei locali scolastici fosse un diritto perfetto ed incondizionato da tutelare;
- CONSIDERATO che l'organizzazione del consumo del pasto da casa, realizzata nei due precedenti anni scolastici, ha comportato, per garantire l'assistenza ai minori che consumavano il pasto domestico, l'impegno di risorse progettuali, umane e finanziarie inevitabilmente sottratte al progetto formativo di istituto, destinate a tutti gli alunni della scuola per recupero e potenziamento, inclusione di alunni BES, didattica laboratoriale e personalizzata, attività alternativa a IRC ecc.;
- PRESO ATTO che il Collegio dei Docenti della scuola primaria, con la motivata delibera assunta nella seduta del 3/09/2019, anche sulla base di quanto sopra considerato, esclude di voler articolare un progetto che preveda una diversa gestione del servizio mensa rispetto a quella tradizionalmente offerta dal percorso formativo del tempo pieno, utilizzando le già esigue risorse legate alle ore a disposizione dei docenti;
- SENTITA, nel corso della seduta del 12 settembre 2019, la RSU di istituto che, considerata l'esiguità delle risorse finanziarie rispetto alle esigenze organizzativo-didattiche dell'istituto scolastico, preso atto della progressiva diminuzione dell'organico di diritto docenti attribuito alla scuola e dell'esiguità del contingente di collaboratori scolastici in relazione alle esigenze di sorveglianza e gestione dei cinque edifici in cui si suddivide l'Istituto scolastico e ai compiti di assistenza dovuta agli alunni DVA presenti nella scuola in numero elevato, molti dei quali in situazione di gravità, ha espresso il proprio parere negativo rispetto all'utilizzo del personale della scuola per le finalità connesse all'organizzazione del consumo del pasto domestico all'interno della scuola;
- PRESENTATA ai genitori una proposta di esternalizzazione del servizio di assistenza ai minori che consumano il pasto da casa a scuola, elaborata per consentire, con la contribuzione delle famiglie, una continuità sostenibile per un servizio altrimenti non più organizzabile dalla scuola a causa del notevole dispendio di risorse di cui si è detto;
- VALUTATA la conseguente controproposta da parte delle famiglie e ritenutala carente nelle motivazioni giuridiche, lontana dalle problematiche di bilanciamento degli interessi contrapposti ed insufficiente dal punto di vista della realizzabilità finanziaria, oltretutto difficilmente giustificabile nei confronti dei controinteressati quali possono ragionevolmente essere considerati le oltre 700 famiglie i cui figli frequentano le scuole primarie dell'Istituto scolastico, non coinvolte dall'istanza di consumo del pasto domestico ed anzi private di risorse se la scuola dovesse continuare ad organizzarlo come fino ad ora
- SENTITA la relazione del Dirigente scolastico
- VISTA la proposta della Giunta esecutiva

Con il seguente voto palese

Presenti: 11
 Favorevoli: 11
 Contrari: -
 Astenuti: -

Il Consiglio di Istituto, con l'unanimità dei componenti, delibera la revoca del vigente Regolamento per il consumo del pasto domestico, approvato nella seduta del 18 dicembre 2017 con delib. n. 1718.9, successivamente modificato nella seduta del dell'11 ottobre 2018 con delib. n. 1819.6.

Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 14, comma 7, la presente deliberazione diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Consiglio che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.

Avverso l'atto definitivo può essere proposto ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

Presidente Giarda
 Segretaria Urbini

=====